

SINTESI DEGLI INTERVENTI

La relazione di sintesi degli interventi, che ha avuto luogo al termine del colloquio trentino, può dirsi superata dai testi scritti, successivamente resi dai relatori e contenuti nella presente pubblicazione. Inutile dilungarsi sulle limature non solo formali, sulle integrazioni, sugli eventuali aggiustamenti di tiro che la redazione di un testo per il ‘si stampi’ di solito presenta rispetto all’archetipo orale. Tuttavia, l’originario impianto della relazione condotta per argomenti può giustificare il mantenimento in questa sede, forse ancora utile per il lettore che voglia farsi un’idea complessiva delle principali tematiche emerse durante il colloquio.

1. *Denominazione dell’insegnamento* – Da quando i *Fondamenti del diritto europeo* hanno fatto la loro comparsa nel Decreto ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537 «Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali», non si è mancato di evidenziare la natura sfuggente di questa denominazione e la sua capacità di aderire a differenti settori disciplinari; e di fatto è stata rivendicata da più parti, con non poche polemiche. Solo il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 «Settori scientifico-disciplinari» ha offerto un elemento formale di identificazione iscrivendo l’insegnamento nel settore IUS 18

«Diritto romano e diritti dell'antichità» e parlando dei «fondamenti del diritto europeo che discendono dall'esperienza romanistica e dalla sua tradizione culturale e pratica». Al presente gli studiosi non dubitano che i *Fondamenti*, di cui è parola nella denominazione dell'insegnamento, siano il diritto romano in tutta la sua vicenda storica, e che la materia di insegnamento di cui si tratta si incentri sul confronto dialettico tra diritto romano e diritto europeo, se non mondiale (Saccoccio), alla ricerca per così dire della memoria storica di quest'ultimo. Un insegnamento basato sulla comparazione, dunque, di cui il diritto romano, in tutta la sua pienezza, costituisce un termine e l'altro è determinato dall'intero diritto europeo, nel senso del diritto nazionale dei singoli stati membri e di quello sovranazionale delle fonti del diritto dell'UE, a cominciare dai trattati, passando per le Corti fino al *ius condendum* dei vari progetti di unificazione del diritto privato. Il significato della denominazione, ora detto, porterebbe dunque a configurare un contenuto dei *Fondamenti* vincolato e vincolante per i docenti.

Questa interpretazione è largamente condivisa dai relatori presenti al colloquio, ad eccezione di un ristretto numero di interventi tesi a scorgere nei *Fondamenti* l'opportunità di appropriarsi – a dispetto della denominazione – di contenuti più liberi: abbattendo di fatto i limiti imposti dalla denominazione (e questo non sarebbe possibile fare con gli insegnamenti romanistici tradizionali), si può restituire ai docenti un terreno di ricerca e di insegnamento anche aperto a prospettive non comparative con il diritto europeo, ad esempio l'indagine antropologica del diritto antico (Garofalo. Fiori si è espresso per contenuti più liberi, affermando l'esigenza di essere se stessi).

2. *Contenuti dell'insegnamento* – Stabiliti, dunque, i confini della materia attraverso la sua denominazione, si è parlato in concreto di contenuti. Anzitutto è stata preliminarmente affermata (Cursi, Solidoro) la necessità di rapportarne la scelta al fatto che l'insegnamento si tenga in una Scuola di specializzazione o in un Corso di laurea, per la maggiore esigenza di contenuti professionalizzanti nel primo caso. La sede ideale della materia sarebbe la laurea magistrale (Luchetti).

Ciò premesso, gli interventi hanno largamente espresso la preferenza per temi monografici (istituti, principii, regole), possibilmente di natura privatistica. Non da escludersi a priori anche narrazioni generali della ‘tradizione romanistica’, sicuramente ricca di suggestioni, ma, quanto ad impatto formativo, inferiore alla trattazione di un argomento specifico, colto nel suo sviluppo storico.

3. *Metodo* – La materia dei Fondamenti, di per se stessa, implica – così nella ricerca come nella didattica – l’impiego della comparazione, per lo più diacronica, condotta lungo un asse temporale che unisce un punto di partenza e uno di arrivo (il diritto romano e il diritto europeo), o viceversa (partenze in retromarcia, Stolfi), allo scopo, come si suole dire, di cogliere continuità, abbandoni, assonanze e dissonanze, simmetrie e diversità prodottisi nel corso della vicenda storica. Ed a tal fine, di grande utilità si presenta anche la comparazione sincronica, tra il dato normativo e le influenze culturali e giuridiche coeve.

Viva attenzione ha suscitato l’intervento di Dalla Massara inteso a sottolineare l’effetto retorico e banalizzante di un atteggiamento troppo celebrativo del diritto romano. Come strumento di comparazione è auspicabile, per lo studioso, un impiego del diritto romano in chiave epistemica, non euristica.

Sempre a proposito di metodo, unanimemente si è posto – al centro della ricerca e della didattica dei *Fondamenti* – il contatto e l’impiego ‘senza salti’ delle fonti. Lo sguardo comparativo transnazionale è legittimato dall’essere – la comunità degli studiosi di diritto romano – di tradizionale formazione internazionale (Cardilli).

4. *Valori aggiunti* – L’incontro dell’ ‘altro’ (Cursi). Con la ricostruzione degli istituti condotta lungo l’asse del diritto intermedio fino al presente europeo, il romanista incrocia proficuamente studiosi di altre discipline; ma non di rado può trovarsi nella necessità di sostituirvisi, per l’assenza di una letteratura aggiornata sugli istituti, letteratura che oggi tende a preferire gli studi prosopografici e di

contesto. Occasione per il romanista, quindi, di svolgere nei *Fondamenti* una lodevole funzione vicaria.

Viste le premesse metodologiche, i *Fondamenti* si qualificano come la sede adeguata per la diffusione di un insegnamento critico (Cardilli), attento ai cambiamenti e alle loro ragioni.

5. *Rischi* – a. Autoproiezioni (Cursi). b. Il diritto romano nuovamente trascinato al centro della polemica tra *Historisierung* e *Aktualisierung* (Santucci). Ma nell'attualizzazione e nel neopandettismo, che male c'è? (Stolfi). c. Rischi per i giovani studiosi di sviluppare nei *Fondamenti* una ricerca troppo esclusiva e tematicamente limitata, in vista soprattutto delle valutazioni dei prodotti della ricerca ex IUS/18 (Solidoro).